

Osservazioni sulla bozza di documento OIC 20 Titoli di Debito

Le motivazioni alla base delle decisioni assunte

Nella parte finale della bozza di documento OIC 20 Titoli di debito, relativa alle motivazioni alla base delle decisioni assunte si sostengono le seguenti tesi:

2. Il novellato art. 2426, comma 1, numero 1) del codice civile prevede che: “...*le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile*”. Il Decreto non ha invece esteso l’obbligo previsto per crediti e debiti di tenere conto del fattore temporale alla valutazione dei titoli, nel presupposto che gli interessi generati dai titoli di debito, emessi da società private o rappresentati da titoli del debito pubblico, siano in linea con i tassi di mercato.
3. L’art 2426, comma 1, numero 9), prevede che: “*le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il n.1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, se minore...*”. Da tale previsione normativa emerge che anche i titoli di debito iscritti nell’attivo circolante devono essere rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato. Tuttavia, il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato qualora gli effetti siano irrilevanti, ai sensi dell’art. 2423 comma 4 del codice civile. Pertanto, con riferimento ai titoli di debito detenuti in portafoglio per un periodo inferiore ai 12 mesi e ai titoli di debito detenuti durevolmente con costi di transazione o premi/scarti di sottoscrizione o negoziazione non significativi, il presente principio contabile non produce cambiamenti rispetto alle precedenti prassi. Possono invece prodursi effetti per quanto riguarda i titoli di debito detenuti durevolmente con costi di transazione, premi/scarti di sottoscrizione o negoziazione di importo rilevante.

Si ritiene che la tesi presentata nel paragrafo 2 delle motivazioni sia frutto di un’errata interpretazione dell’espressione “*tenendo conto del fattore temporale*” utilizzata dal legislatore per definire i criteri di valutazione dei crediti e dei debiti all’articolo 2426, primo comma, n. 8: “i crediti e di debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo”. Come già indicato nei miei commenti alle bozze dei documenti OIC 15 Crediti e OIC 19 Debiti, l’espressione utilizzata dal codice civile si presta a diverse interpretazioni, non ultima quella di considerare il fattore temporale come un fattore di rilevanza (o meno) nell’applicazione del criterio del costo ammortizzato. Infatti se la scadenza dei crediti e dei debiti è a breve può diventare irrilevante qualsiasi differenza tra valore iniziale e finale, sia dovuta allo scorporo degli interessi impliciti, sia ad altri fattori (come i costi di transazione). Questa interpretazione trova ulteriori motivi di conforto proprio dall’assenza dell’espressione “*tenendo conto del fattore temporale*” nel caso della valutazione dei titoli immobilizzati con in criterio del costo ammortizzato. Infatti mentre i crediti e i debiti possono avere una scadenza sia di lungo termine che di breve termine (e quindi solo se il fattore temporale è rilevante risultano significativi gli effetti della valutazione al costo ammortizzato) ciò non accade con riferimento ai titoli immobilizzati, che sono iscritti tra le immobilizzazioni proprio perché (1° comma dell’art. 2424-bis del codice civile) sono “destinati ad essere utilizzati durevolmente”. Non avrebbe quindi senso

chiedere di valutare la rilevanza del “*fattore temporale*” perché nel caso dei titoli immobilizzati il fattore tempo è comunque rilevante.

Non si condivide neppure, sempre al paragrafo 2 delle motivazioni, il riferimento agli interessi generati dai titoli di debito che si suppongono in linea con i tassi di mercato. Con la valutazione al costo ammortizzato il tasso di interesse effettivo prescinde dall’interesse nominale e viene calcolato tenendo conto di “qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza”. Lo IAS 39, a cui rimanda il codice civile non richiede esplicitamente di valutare la congruità dei tassi di interesse rispetto a quelli di mercato. Poiché il valore iniziale è il *fair value* dell’attività finanziaria, tale il tasso di interesse di mercato potrebbe diventare rilevante solo qualora:

- a) si ritenesse che il costo di acquisto dell’attività finanziaria (comprensivo dei costi di transizione) non sia allineato al *fair value*;
- b) e il *fair value* dell’attività finanziaria non fosse desumibile direttamente dal mercato (Input di Livello 1) e si dovesse quindi ricorrere alla sua ricostruzione attraverso un modello (input di Livello 2 o 3).

Per quanto riguarda al paragrafo 3 delle motivazioni, non si condivide affatto l’assunto che dalla previsione normativa emerga che anche i titoli di debito iscritti nell’attivo circolante devono essere rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato. Infatti il codice civile all’art 2426, comma 1, numero 9), dispone che *costo di acquisto o di produzione* sia calcolato secondo il n.1. Quindi il rimando non può valere a tutto il contenuto del n. 1 (costo ammortizzato compreso) ma solo ai periodi del n. 1 in cui viene indicato come calcolare il *costo di acquisto o di produzione* (quest’ultimo non rilevante per i titoli). Con riferimento ai titoli iscritti tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni ciò che si può desumere dal rimando n. 1 è solo che “nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori”. È del tutto logico, infatti, che il codice civile non preveda l’applicazione del costo ammortizzato anche per i titoli di debito iscritti nell’attivo circolante: il suo effetto non sarebbe rilevante proprio perché non sono destinati ad un utilizzo durevole.

Il paragrafo 3 delle motivazioni sostiene peraltro che per i titoli di debito detenuti in portafoglio per un periodo inferiore ai 12 mesi – a causa della scarsa rilevanza del criterio del costo ammortizzato – il “*presente principio contabile non produce cambiamenti rispetto alle precedenti prassi*”. Ma questo non è vero dato che i paragrafi 59 e 60 impongono (senza alcuna possibile eccezione) il criterio del costo ammortizzato per la valutazione dei titoli non immobilizzati.

La rilevazione delle componenti economiche

Nella bozza di documento OIC 20 Titoli di debito, il paragrafo 21 riporta quanto segue

21. Nella voce C16b) “altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni” sono iscritti:

- gli interessi attivi di competenza economica dell’esercizio su titoli immobilizzati;
- i premi di sottoscrizione e di negoziazione maturati nell’esercizio su titoli immobilizzati;
- con il segno negativo, gli scarti di sottoscrizione e di negoziazione maturati nell’esercizio su titoli immobilizzati;
- gli interessi attivi impliciti maturati sui titoli zero coupon immobilizzati;
- i premi percepiti per sorteggio di obbligazioni.

Poiché i titoli iscritti nelle immobilizzazioni vanno valutati al costo ammortizzato, nel conto economico viene indicato l’interesse effettivo, che tiene già conto della quota di competenza di premi e scarti di sottoscrizione

e negoziazione. Non ha quindi senso nominare separatamente (nemmeno per gli zero coupon) queste componenti, che non hanno una determinazione autonoma, tanto più che il par. 26 (sulle componenti economiche relative a titoli non immobilizzati) usa una formula più adatta. Dice infatti di iscrivere alla voce C16c) “gli interessi attivi che maturano su titoli non immobilizzati (inclusivi dell’eventuale quota di scarto o premio di sottoscrizione)”.

Si propone pertanto di modificare il par. 21 come segue:

21. Nella voce C16b) “altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni” sono iscritti:

- gli interessi attivi di competenza economica dell’esercizio su titoli immobilizzati **(inclusivi dell’eventuale quota di scarto o premio di sottoscrizione e di negoziazione maturata nell’esercizio)**
- i premi percepiti per sorteggio di obbligazioni.

Mentre il par. 26 va integrato come segue:

26. Gli interessi attivi che maturano su titoli non immobilizzati (inclusivi dell’eventuale quota di scarto o premio di sottoscrizione **e di negoziazione maturata nell’esercizio**) sono iscritti nella voce C16c) “altri proventi finanziari da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni”.

Il valore di rilevazione iniziale dei titoli di debito valutati al costo ammortizzato

La bozza di documento OIC 20 dedica una sezione (dai par. 35 a 45) alla rilevazione iniziale dei titoli di debito valutati al costo ammortizzato.

Ma in realtà il par. 35 riguarda il momento della rilevazione di tutti i titoli (indipendentemente del criterio di rilevazione e quindi dovrebbe venire prima della sezione dedicata alla rilevazione iniziale dei titoli di debito valutati al costo ammortizzato).

Il par. 36 riporta la norma civile sulla valutazione le immobilizzazioni rappresentate da titoli al costo ammortizzato, senza però specificare quale sia il valore di rilevazione iniziale.

Il par. 37 riporta la norma civile sulla valutazione dei titoli che non costituiscono immobilizzazioni che (come meglio specificato in seguito) non vanno valutati al costo ammortizzato.

I par. 38 e 39 indicano i casi in cui non si applica o può non essere applicato il criterio del costo ammortizzato.

I par. da 40 a 45 indicano come si valutano dopo l’iscrizione iniziale i titoli applicando il criterio del costo ammortizzato.

È pertanto opportuno:

- a) riorganizzare la sequenza dei paragrafi;
- b) indicare quale sia il valore a cui i titoli di debito valutati al costo ammortizzato al momento della rilevazione iniziale alla luce di quanto segue.

Il codice civile all’articolo 2426, secondo comma, stabilisce che per la definizione di ... costo ammortizzato ...si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall’Unione europea.

Lo IAS 39 (par. 9) definisce il *costo ammortizzato* di un’attività o passività finanziaria come **il valore a cui è stata misurata al momento della rilevazione iniziale** l’attività o la passività finanziaria al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall’ammortamento complessivo utilizzando il criterio dell’interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l’uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità.

Lo IAS 39 (par. 43) stabilisce che **il valore a cui misurare al momento della rilevazione iniziale** le attività e le passività finanziarie è il **fair value** più i **costi di transazione** che sono direttamente attribuibili all'acquisizione o all'emissione di attività o passività finanziarie.

Lo IAS 39 (par. 9) definisce il fair value come il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione e rimanda all'IFRS 13.

Si propongono quindi le seguenti modifiche alla bozza di documento OIC 20:

RILEVAZIONE INIZIALE

Titoli immobilizzati e non immobilizzati

Rilevazione iniziale dei titoli di debito valutati al costo ammortizzato

35. I titoli di debito sono rilevati in bilancio quando avviene la consegna del titolo (cd data regolamento).

Titoli immobilizzati e non immobilizzati

Rilevazione iniziale dei titoli di debito valutati al costo ammortizzato

36. L'art. 2426 comma 1 n. 1 c.c. prescrive che "...le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile".

~~37. L'art. 2426, comma 1, punto n. 9) prevede che "...i titoli... che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore..."~~

~~38~~37. Il criterio del costo ammortizzato non si applica a quei titoli i cui flussi non siano determinabili.

~~39~~38. Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai titoli di debito se gli effetti sono irrilevanti, ai sensi dell'art. 2423 comma 4 del codice civile, rispetto al valore determinato in base alle regole previste per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis (vedi paragrafi 73 e seguenti). In tal caso la società può applicare tali regole.

Si può presumere che gli effetti siano irrilevanti se:

- i titoli sono destinati ad essere detenuti durevolmente ma i costi di transazione, i premi/scarti di sottoscrizione o negoziazione e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo; o
- i titoli di debito sono detenuti presumibilmente in portafoglio per un periodo inferiore ai 12mesi.

39. La valutazione iniziale dei titoli di debito valutati con il criterio del costo ammortizzato va effettuata al valore di mercato che normalmente coincide con il costo di acquisto (o di sottoscrizione) come definito nel par. 5.

Rilevazione iniziale dei titoli di debito non valutati al costo ammortizzato

~~37~~39-bis. L'art. 2426, comma 1, punto n. 9) prevede che "...i titoli... che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore..."

39- ter. La valutazione iniziale dei titoli di debito non immobilizzati e dei titoli di debito immobilizzati a cui non si applica il criterio del costo ammortizzato (come previsto dai par. 37 e 38) va effettuata al costo di acquisto (o di sottoscrizione) come definito nel par. 5

I par. da 40 a 45 vanno spostati subito prima del par. 50 (modificando l'inizio del par. 40 da "Nell'ipotesi in cui si applichi il costo ammortizzato..." in "Applicando il costo ammortizzato...")

Valutazione dei titoli non immobilizzati

Come già indicato in precedenza (nel commento alle motivazioni alla base delle decisioni assunte), per la valutazione dei titoli iscritti nell'attivo circolante il codice civile all'art. 2426, comma 1, numero 9) effettua un rimando al numero 1) solo con riferimento alle modalità di calcolo del costo di acquisto. Pertanto non è applicabile a i titoli non immobilizzati il criterio del costo ammortizzato. Ciò richiede le seguenti modifiche alla bozza di documento:

Titoli non immobilizzati: profili generali

59. I titoli non immobilizzati sono valutati in base al minor valore fra **il costo di acquisto (come definito nel par. 5.) ammortizzato**, ~~così come determinato ai sensi del paragrafo 60~~, e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.

~~60. Il procedimento per determinare, successivamente alla rilevazione iniziale, il valore dei titoli valutati al costo ammortizzato da iscrivere in bilancio è il seguente:~~

- ~~a) determinare l'ammontare degli interessi calcolati con il criterio del tasso di interesse effettivo sul valore contabile del titolo all'inizio dell'esercizio, o alla più recente data di rilevazione iniziale;~~
- ~~b) aggiungere l'ammontare degli interessi così ottenuto al precedente valore contabile del titolo;~~
- ~~c) sottrarre gli incassi per interessi e capitale intervenuti nel periodo;~~
- ~~d) sottrarre le eventuali svalutazioni sui titoli.~~

...

68. Se vengono meno, in tutto o in parte, i presupposti della rettifica (o anche di più rettifiche in anni precedenti) per effetto della ripresa del valore di mercato, la rettifica stessa è annullata fino, ma non oltre, al ripristino del costo ~~ammortizzato~~.

...

71. Il trasferimento dei titoli è rilevato in base al valore risultante dall'applicazione – al momento del trasferimento stesso – dei criteri valutativi del portafoglio di provenienza. Pertanto:

- il trasferimento di titoli immobilizzati alle attività circolanti va rilevato in base al costo **ammortizzato**, eventualmente rettificato per le perdite durature di valore;
- il trasferimento di titoli non immobilizzati alle immobilizzazioni finanziarie va rilevato in base al minor valore fra il costo **ammortizzato** e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento di mercato.

...

96. Il criterio del costo ammortizzato per i titoli di debito **immobilizzati** secondo le disposizioni dell'articolo 12 comma 2 del d.lgs. 139/2015 può non essere applicato ai titoli di debito **immobilizzati** iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016. Nella normalità dei casi si tratta dei titoli iscritti in bilancio al 31 dicembre 2015. Qualora si usufruisca di tale facoltà la società applica il costo ammortizzato esclusivamente ai titoli di debito **immobilizzati** rilevati in bilancio successivamente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 e dell'esercizio della facoltà occorre farne menzione in nota integrativa. Se, invece, la società decide di non avvalersi di tale facoltà, il criterio del costo ammortizzato deve essere applicato a tutti i titoli **immobilizzati** iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016.

97. Nel caso in cui la società non si avvalga della facoltà di cui al paragrafo 96, il criterio del costo ammortizzato per i titoli di debito **immobilizzati** deve essere applicato a tutti i titoli retroattivamente.

...